

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione senza finalità di lucro denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONTENZIOSO DELLA CONCORRENZA” (l'Associazione).

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma

Possono essere stabilite sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente.

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge e di Statuto.

ART. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Lo scopo sociale dell'Associazione è il riconoscimento e la promozione della funzione sociale delle azioni di risarcimento dei danni causati da violazioni del diritto della concorrenza e della tutela del consumatore.

L'Associazione riconosce che il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza, rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell'Unione e contribuisce al mantenimento di un'effettiva concorrenza nell'Unione.

L'Associazione promuove l'accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni antitrust e del diritto dei consumatori portando all'attenzione delle autorità competenti gli ostacoli che impediscono o scoraggiano l'esercizio in giudizio dei diritti riconosciuti dalle norme dell'Unione e nazionali a tutela della concorrenza e del mercato.

L'Associazione si propone di intrattenere rapporti e collaborare con le istituzioni competenti, nonché con altre organizzazioni nazionali ed internazionali aventi scopi affini, al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati.

In particolare, l'Associazione si impegna a divulgare l'interpretazione delle norme nazionali pertinenti che si applicano alle azioni di risarcimento danni antitrust e per violazione del diritto dei consumatori, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione può intraprendere tutte le iniziative e le azioni ritenute necessarie, incluse quelle di natura legale, culturale, e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

L'Associazione si impegna altresì a svolgere attività di ricerca, formazione e divulgazione in materia di diritto della concorrenza e dei consumatori e della procedura civile, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione dei temi correlati.

Tali attività saranno promosse evitando qualunque tipo di conflitto di interesse, in aderenza a norme di legge e codici etici e secondo criteri di ampia partecipazione degli associati e dei soggetti che si occupano dei temi correlati.

L'attività associativa non ha finalità di promozione delle attività degli associati. I singoli associati potranno organizzare o sponsorizzare eventi patrocinati dall'Associazione purché le modalità della sponsorizzazione siano rese note e approvate preventivamente.

ART. 5 ASSOCIATI ORDINARI

Possono aderire all'Associazione persone fisiche, associazioni professionali e enti che dimostrino un interesse concreto verso gli obiettivi dell'Associazione e che: (i) operino professionalmente nei settori del diritto e dell'economia della concorrenza e della tutela dei consumatori davanti a tribunali civili italiani o di altre giurisdizioni, ovvero (ii) svolgano attività accademica e/o di ricerca nei medesimi settori, o (iii) prestino servizi o sviluppino prodotti e tecnologie in rapporto di funzionalità con le azioni di risarcimento dei danni causati da violazioni del diritto della concorrenza e della tutela del consumatore (iv) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi in istituzioni pubbliche ed organismi di controllo nei settori di interesse dell'Associazione. Possono aderire, in particolare, studi legali e di consulenza economica, sia individuali che in forma associata o societaria; professionisti individuali come avvocati attivi nel diritto della concorrenza ed economisti specializzati nel funzionamento dei mercati; accademici e ricercatori nel campo della concorrenza e della procedura civile; professionisti di altra natura e enti individuali o collettivi

L'organo preposto a decidere sulle richieste di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Direttivo, che valuta sulla base di una domanda scritta in cui devono essere fornite tutte le informazioni personali del richiedente e, se esistente, del rappresentante legale.

Al momento dell'ammissione, l'associato si impegna a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti. Inoltre, ogni associato deve impegnarsi a rispettare in ogni momento lo Statuto e i regolamenti interni.

I nuovi associati devono pagare la quota associativa entro dieci giorni dall'iscrizione nel libro dei soci.

Il numero degli associati è illimitato.

ART. 6 ASSOCIATI ONORARI

L'Assemblea, previa designazione da parte del Consiglio Direttivo, può invitare a partecipare all'attività dell'Associazione, quali Associati Onorari e a titolo gratuito, accademici o esperti di riconosciuta competenza e chiara fama, che abbiano dato eccezionali contributi nel campo del diritto o dell'economia della concorrenza, della procedura civile.

Gli associati onorari partecipano alle attività dell'Associazione allo stesso titolo degli associati ordinari, ma non dispongono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

L'ammissione degli associati onorari è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto.

ART. 7 COADIUTORI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono presentare richiesta per divenire Coadiutori dell'Associazione giovani avvocati di età inferiore ai 35 anni, praticanti avvocati, dottori e studenti universitari in legge, economia, statistica, matematica o in altri corsi di studio attinenti alla concorrenza, che vogliono contribuire alla vita associativa.

Tali individui si impegnano a collaborare fattivamente nelle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle richieste di partecipazione e ne determina le modalità e la durata.

I Coadiutori dell'Associazione sono esentati dal pagamento della quota associativa.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati ordinari aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di proporre candidature per gli stessi.

Le associazioni professionali e gli enti che sono Associati Ordinari indicano i loro rappresentanti ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Gli associati hanno diritto di presentare al Consiglio Direttivo proposte di attività di ricerca, formazione e divulgazione sulle materie di interesse dell'Associazione.

Nel perseguitamento dei propri scopi, l'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Gli associati sono tenuti al rispetto degli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni.

ART. 9 QUOTE ASSOCIAТИVE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

La quota annuale è per anno solare e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. La quota per l'anno 2024 comprende anche quella per il 2025 ed è fissata in Euro 500. Per gli associati di età inferiore a 35 anni la quota è ridotta del 50%. Per gli anni successivi l'importo e le modalità di riscossione della quota annuale sono stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio.

ART. 10 RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'attenzione del Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 11 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e qualora nominato il Vice-Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario Generale.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 12 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Ogni associato ordinario ha diritto a un voto in Assemblea. Tuttavia, se più associati ordinari appartengono, in virtù di rapporti di associazione, collaborazione o di lavoro subordinato, allo stesso ente – sia esso uno studio legale, studio di consulenza economica, impresa o qualsiasi altro ente - essi insieme possono esprimere un unico voto in nome dell'ente cui appartengono. È consentito farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta da altro associato.

Non hanno diritto di voto in Assemblea: (i) gli associati che non abbiano regolarmente versato la quota associativa prima dell'apertura dell'Assemblea o (ii) che non siano soci da almeno trenta giorni.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio e della Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nel corso dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo idoneo a provare la ricezione della convocazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

Gli stessi quorum sono richiesti per le convocazioni successive alla prima.

Per qualsiasi modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad eccezione dello scioglimento dell'Associazione (art. 16), occorrono: la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera sul rinnovo delle cariche sociali ogni tre anni, ad eccezione del primo mandato la cui durata è di quattro anni. Per la carica di Presidente, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; per le cariche di membri del Consiglio Direttivo sono eletti i primi sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto della previsione di cui al successivo art. 13 par. 2.

La votazione avviene per voto palese. Sono a voto segreto le votazioni inerenti le cariche sociali di cui al precedente comma nonché quelle relative alle proposte di l'ammissione degli associati Onorari. L'Assemblea potrà inoltre decidere, a maggioranza degli aventi diritto, di avvalersi del voto segreto per specifici argomenti.

ART. 13 - RIUNIONE PER VIDEOCONFERENZA O TELECONFERENZA

La partecipazione all' Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio e video a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

La gestione dell'Associazione è affidata a un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto dal Presidente e da un massimo di 6 membri, con un mandato triennale. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli Associati Ordinari. La prima nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente avviene con l'atto costitutivo e ha una durata di quattro anni.

Almeno 2 membri devono essere scelti tra il genere meno rappresentato, ove possibile in base alle candidature presentate.

Il Consiglio può procedere con la cooptazione in caso di dimissioni o impedimenti di singoli membri a condizione che rimanga in carica almeno la metà del consiglio direttivo nominato ad inizio mandato.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno la metà del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri. Le decisioni sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio. Di ogni riunione viene redatto un verbale.

Le riunioni possono svolgersi con i partecipanti in più luoghi diversi, collegati tramite audio e/o video, e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la redazione e l'approvazione dei regolamenti dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea i rapporti annuali sulle attività svolte e il programma delle attività future;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e il rendiconto economico;
- ammette nuovi associati;
- esclude associati;
- propone all'Assemblea la nomina di Membri Onorari;
- può creare gruppi di lavoro con la partecipazione di esperti membri dell'Associazione e di esperti esterni;
- approva le attività proposte dai singoli soci e nomina per le stesse un referente.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente tra i suoi membri.

I membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire per videoconferenza o teleconferenza a condizione che siano rispettati gli stessi presupposti stabiliti nell'articolo 13.

ART. 15 IL PRESIDENTE

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ove nominato, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività e presiede l'Assemblea.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale, convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 16 IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della relativa conservazione nonché della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea degli associati e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare, liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione.

Il Tesoriere predispone il progetto di bilancio consuntivo, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

ART. 17 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale svolge – sotto le direttive e responsabilità del Presidente – una funzione di supporto alle attività ordinarie dell'Associazione, con particolare riferimento alla segreteria organizzativa, eventi, gestione del sito internet, affari amministrativi, coordinamento dell'ufficio stampa.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente in occasione del rinnovo delle cariche sociali e rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo, che lo può revocare e provvedere alla sua sostituzione su richiesta del Presidente. Il Segretario Generale può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo, tra gli Associati Ordinari e i Coadiutori dell'Associazione.

ART. 18 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote associative annuali versate dagli associati e dagli altri eventuali contributi degli associati;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e purché accettati dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi delle attività svolte.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono esclusivamente destinati ad attività conformi alle finalità di cui all'art. 4.

ART. 19 BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Contestualmente al bilancio il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea una Relazione sull'attività svolta, unitamente al programma delle attività future, corredata di una stima di massima dei costi di tali attività.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi ogni anno entro la data del 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 SCIOLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.